

**SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI DELL'ACQUA CON
FOTOLETTURA" - LOTTO N. 1
CIG 9903193564**

L'Anno 2023, giorno ed orario come da apposizione dell'ultima delle firme digitali delle parti contraenti, tra le società:

PIAVE SERVIZI S.p.A., con sede in Via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV), Codice Fiscale e P. IVA 03475190272, iscrizione Reg. Imprese Treviso - Belluno - Capitale Sociale Euro 6.134.230,00 i.v. - PEC: piaveservizi@legalmail.it, in persona del Direttore Generale CARLO ing. PESCE, giusto atto di nomina e attribuzione di funzioni e poteri in data 29.06.2023, Notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV), Repertorio n. 35790 - Raccolta n.12904, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del. C.d.A. del 19.07.2023, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della società stessa”;

e

ATHENA S.r.l., con sede legale in via Mutinelli n. 9 - 30173 Venezia, Codice Fiscale e P. IVA 04126390279, iscrizione Reg. Venezia - Rovigo, Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. - PEC: athena.ve@legalmail.it in persona dell'Amministratore Unico RAFFAELE PRATI, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società stessa (di seguito “Società”);

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determina del Direttore Generale del 05.06.2023, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più

- vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- in esito all'espletamento della suddetta procedura di gara, nella seduta del 07.09.2023 il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in parola, relativamente al lotto n. 1, a favore di Athena S.r.l., per un importo pari ad Euro 247.736,00 di cui Euro 500,00 per costi per la sicurezza;
 - in data 19.09.2023, con Deliberazione del C.d.A. di Piave Servizi, il suddetto servizio è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a Athena S.r.l.;
 - con nota prot. n. 22631 del 20.09.2023 è stata data comunicazione dell'aggiudicazione agli operatori economici concorrenti, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in data 09.10.2023 è stata acquisita la informazione liberatoria provvisoria antimafia prot. PR_VEUTG_Ingresso_0082771_20231009;
 - effettuate tutte le verifiche e i controlli di legge, con provvedimento del Responsabile del Procedimento nella Fase di Affidamento del 16.10.2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
 - la Società ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. dell'11.05.1991 n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria, acclarata al protocollo di Piave Servizi in data 05.10.2023 al n. 23941;
 - è trascorso il termine dilatorio per la stipula del contratto, previsto all'art. 32, comma 9 del D.l.gs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Piave Servizi S.p.A., come sopra individuata e rappresentata, affida alla Società che, come sopra individuata e rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, l'incarico di eseguire il "*Servizio di lettura dei contatori dell'acqua con fotolettura*" - Lotto n. 1 (CIG 9903193564), alle condizioni tutte contenute nel presente contratto e nei documenti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati:

- gli atti di gara;
- l'offerta presentata dalla Società in sede di gara.

ART. 4 - Importo

1. L'importo complessivo netto stimato del contratto ammonta ad Euro 247.736,00 (duecentoquarantasettemilasettecentotrentasei/00), comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), somma risultante dall'offerta presentata in sede di gara e di cui al precedente art. 3.

2. Il contratto è stipulato a "misura".

3. Le parti danno atto e accettano che le quantità riportate nell'allegato A1 al Foglio oneri e condizioni sono meramente indicative, in quanto determinati sulla base di una stima del fabbisogno annuale, e possono variare in aumento o diminuzione per variazioni del numero della clientela e/o per diversa organizzazione aziendale della fatturazione e della ciclicità, senza che ciò possa dare origine a variazioni delle condizioni di offerta e a qualsivoglia richiesta o pretesa economica da parte della Società.

4. I prezzi unitari offerti costituiranno i prezzi contrattuali da applicarsi alle quantità che risulteranno effettive in fase di esecuzione del contratto e resteranno fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale, ivi comprese l'eventuale proroga di cui al successivo art. 5, salvo quanto previsto all'art.

6.

5. La Società emetterà con frequenza mensile, con le modalità e nei termini di cui all'art. 9 del Foglio oneri e condizioni, fatture dettagliate contenente l'indicazione delle specifiche prestazioni effettuate nel mese antecedente.

6. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

7. Il pagamento delle fatture verrà eseguito a 60 giorni data fattura fine mese, mediante accredito della somma sul conto corrente dedicato comunicato dalla Società stessa con nota acclarata al protocollo aziendale in data 05.10.2023 al n. 23941 e previa esibizione, da parte della Società, di idonea autocertificazione in merito all'adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10-9-2003 n. 276.

8. In caso di ritardato pagamento la Società non potrà sospendere né interrompere il servizio.

9. La Società dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il

luogo del pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione, nessuna responsabilità può attribuirsi a Piave Servizi S.p.A. per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

ART. 5 – Durata

1. Il servizio avrà durata di **16 (sedici) mesi**, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dalla consegna del servizio, se anteriore, salvo quanto di seguito previsto.
2. Il contratto si risolverà di diritto alla scadenza del termine sopra indicato, ovvero, al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione, qualora ciò si verifichi prima della scadenza del predetto termine; in tale ultima evenienza, la Società non avrà titolo alcuno per muovere eccezioni di sorta ovvero per pretendere indennizzi di qualsivoglia natura.
3. Resta inteso che, anche dopo la scadenza del contratto, la Società dovrà eseguire e concludere le letture assegnate durante la vigenza contrattuale e ciò nel rispetto delle condizioni stabilite dal Foglio oneri e condizioni.
4. Alla scadenza naturale del contratto, Piave Servizi S.p.A. si riserva l'opzione di **rinnovare** il contratto alle medesime condizioni di quello in essere, per ulteriori **12 (dodici) mesi**. L'esercizio dell'opzione di rinnovo dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, mediante comunicazione trasmessa da Piave Servizi S.p.A. alla Società.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 secondo periodo, Piave Servizi S.p.A. potrà chiedere alla Società il proseguimento del servizio per il tempo, comunque non superiore a 5 (cinque) mesi, eventualmente necessario a completare le procedure per un successivo affidamento. La Società si impegna, sin d'ora, ad aderire a tale eventuale richiesta e a proseguire il

servizio alle condizioni tutte, corrispettivo incluso, del contratto in corso.

ART. 6 – Revisione prezzi

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 del Foglio oneri e condizioni.

ART. 7 – Modalità di esecuzione

1. Le modalità di esecuzione del servizio e gli altri obblighi a carico delle parti sono disciplinati nel Foglio oneri e condizioni, cui espressamente si rinvia e nell'offerta tecnica presentata dalla Società.

ART. 8 – Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo verrà pagato a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara dalla Società.

2. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario **UF1BDH** – utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate.

3. Piave Servizi è soggetta alla disciplina dello “split payment”, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, conseguentemente, le fatture dovranno:

- riportare la seguente annotazione: “Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/1972” e il relativo codice CIG;

- esporre l'I.V.A. in fattura senza considerarla nella relativa liquidazione di periodo, poiché l'imposta sarà versata direttamente all'Erario da Piave Servizi.

4. Ogni pagamento è subordinato:

- all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione degli del servizio effettuata dal Responsabile del Procedimento nella fase di Esecuzione;

- all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- all'esibizione, da parte della Società, di idonea autocertificazione in merito all'adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, anche relativamente agli eventuali subappaltatori.

5. In caso di ritardato pagamento la Società non potrà sospendere il servizio.

6. La Società dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di

cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi a Piave Servizi per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

7. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - Penali

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 7 del Foglio oneri e condizioni.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Al fine di consentire a Piave Servizi S.p.A. di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art 3, comma 9, L.136/2010, la Società si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 smi., oppure apposita

dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 11 - Risoluzione e Recesso

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione del presente contratto, le disposizioni di cui all'art. 15 del Foglio oneri e condizioni.

2. A norma dell'ultimo capoverso dell'art. 7 del Foglio oneri e condizioni, Piave Servizi S.p.A. potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui vengano applicate penali per un importo superiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione.

ART. 12 - Garanzia definitiva

1. La Società, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e di quelli previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. A0310230561518, rilasciata in data 03.10.2023 da Cassa di Mutualità Italia S.M.S. per un importo pari ad Euro 9.909,44 e relativa appendice che aggiorna l'importo garantito ad Euro 28.420,27.

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società, di recesso o risoluzione, Piave Servizi S.p.A. avrà diritto di ritenere la predetta garanzia e la Società dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato. Resta salvo per Piave Servizi S.p.A. l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

ART. 13 – Polizze assicurative

1. La Società ha prodotto, ai sensi dell'art. 13 del Foglio oneri e condizioni, a copertura dei danni ivi indicati, la polizza RCT n. 342.014.0000903677 rilasciata in data 01.09.2022 da Vittoria Assicurazioni S.p.A..

2. Nel corso di validità del contratto, la Società dovrà trasmettere, ad ogni scadenza della polizza di cui al comma 1, copia dichiarata conforme della nuova polizza o copia dichiarata conforme dell'appendice di rinnovo/della quietanza di pagamento.

ART. 14 - Obbligo di riservatezza

1. Ferma la facoltà di rendere pubblico o altrimenti pubblicizzare il presente contratto, tutte le informazioni, i dati e i documenti di qualsivoglia natura relativi a ciascuna delle Parti e/o alle rispettive attività, ricevuti, comunicati o comunque acquisiti in relazione all'esecuzione del servizio sia in forma scritta che orale, sia formalmente che informalmente, si considerano "informazioni riservate" a prescindere da una loro espressa e specifica qualificazione in tal senso.

2. Le Parti, pertanto, si obbligano sin d'ora a mantenere tali informazioni come strettamente confidenziali, nei limiti di quanto necessario ai reciproci adempimenti ed alla corretta esecuzione dell'accordo e fatti sempre salvi gli obblighi normativi vigenti.

3. Non sono da considerarsi riservate le informazioni che:

- ✓ siano o divengano di dominio pubblico per cause diverse dal mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- ✓ debbano essere pubblicate o comunicate in base a obblighi di legge o regolamentari, o su richiesta di Autorità pubbliche, legittimate a

richiederle;

- ✓ una Parte dimostri di essere legittimamente in possesso già prima della stipula del presente atto.

4. Ciascuna Parte assume gli obblighi di cui sopra anche per conto delle c.d. “persone collegate” e dunque anche con riguardo agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti e/o collaboratori in genere, sia interni che esterni all’organizzazione aziendale propriamente intesa e garantisce i comportamenti degli stessi anche ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1381 c.c.

5. Le informazioni riservate saranno coperte dall’obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente contratto.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Piave Servizi ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 15 - Obblighi della Società nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. La Società dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Multiservizi e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. La Società si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art.

105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La Società ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte di Piave Servizi S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della Società, Piave Servizi S.p.A. provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti alla Società.

ART. 16 - Subappalto

1. Le parti danno atto che la Società non intende subappaltare il servizio in oggetto.

ART. 17 - Controversie e foro competente

1. In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione del servizio e/o sull'applicazione del presente contratto, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie la Società non potrà comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Piave Servizi S.p.A.

ART. 18 - Domicilio della Società

1. A tutti gli effetti del presente accordo contratto, la Società elegge domicilio presso il seguente indirizzo: via Mutinelli n. 9 - 30173 Venezia.

2. Tutte le comunicazioni attinenti al presente contratto, fatte da Piave Servizi S.p.A., dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione, ciascuno per gli atti attinenti alla propria competenza, quando non effettuate in mani proprie della Società o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi, sono effettuate presso il domicilio eletto di cui al comma precedente, e recapitate all'indirizzo PEC athena.ve@legalmail.it. Le comunicazioni scritte rivolte a Piave Servizi S.p.A. e riguardanti tutti i rapporti derivanti dal presente contratto, andranno recapitate utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) appalti.piaveservizi@legalmail.it.

ART. 19 – Trattamento dati personali

1. Piave Servizi S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.), informa che tratterà con supporto cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali contenuti nel presente contratto e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

2. Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l’assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l’eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l’impossibilità all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’interno dell’Unione Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e responsabili di Piave Servizi nell’ambito delle attività di propria competenza; ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività

istituzionali); società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I..

3. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

4. Relativamente ai propri dati personali la Società, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all'accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – “diritto all'oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

5. L'interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all'autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento dei dati è:

- per Piave Servizi S.p.A., è Piave Servizi S.p.A. con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 – Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu. Il

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3.

- per Athena S.r.l. è Athena S.r.l., con sede legale in Mestre (VE), via Fabio Mutinelli n. 9 tel 041970396 – Fax 041/959628 pec: athena.ve@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei Dati Raffaele Prati potrà essere contattato a mezzo pec: athena.ve@legalmail.it o a mezzo posta presso la sede legale di 30173 Mestre (VE), via Fabio Mutinelli n. 9.

ART. 20 - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Piave Servizi S.p.A.

1. Piave Servizi S.p.A. rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo Codice etico, entrambi consultabili all'indirizzo 'www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html'.

2. La Società dà atto di essere debitamente informata in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi S.p.A., secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte della suddetta Società, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico della Società, senza diritto di rivalsa, gli oneri tutti e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od

eccettuata, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio.

2. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, in caso d'uso, essendo il servizio soggetto ad I.V.A.

ART. 22 - Interpretazione e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata tra le parti, costituita da file elettronico in formato pdf, sottoscritta dai contraenti mediante firma digitale. La scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti, è conservata nell'ambiente informatico di archiviazione sostitutiva legale gestito da Piave Servizi S.p.A.